

Avvocato
Nicola Norfo
Via dei Ginepri n.4
09047 – Selargius
Tel 070.8580061 Fax 070.7731526

Avvocato
Elisabetta Mameli
Via Santa Maria Chiara n. 144
09134 Cagliari
Tel/ Fax 070.2891072

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

(CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C.)

per Borghi dott. Roberto, c.f. BRGRRT72S17B354R, residente in Assemini, via Tuveri n°14, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale resa in calce al ricorso dagli avvocati Elisabetta Mameli (c.f. MMLBT78S56B354N) e Nicola Norfo (c.f. NRFNCL78A08B354Q) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Selargius, via dei Ginepri n°4;

ricorrente

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, in persona del Dirigente in carica,

resistenti

- FATTO -

- 1) Il ricorrente svolge la professione di educatore.

Più precisamente, il dott. Borghi, dopo aver conseguito il diploma universitario di Educatore Professionale e la laurea magistrale



in Scienze Sociali per la Ricerca e le Istituzioni, è stato assunto in servizio a tempo indeterminato in seguito al concorso pubblico per esami e titoli bandito con D.D.G. 2807.2000, con decorrenza giuridica dal 01.09.2012 ed economica dal 01.09.2014.

- 2) Attualmente, la sede di servizio del ricorrente è l'Istituto I.P.S.A.R. "Costa Smeralda" di Arzachena (SS), sebbene per l'anno scolastico 2015/2016 sia stato assegnato provvisoriamente al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Cagliari.

- 3) In data 18.04.2016 il ricorrente ha presentato, nell'ambito della mobilità interprovinciale, domanda di trasferimento nella Provincia di Cagliari, indicando come prima sede di preferenza proprio il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" (doc.1).

- 4) Con decreto prot. n. 50 del 17.06.2016 (doc 2), l'Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari ha previsto per il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Cagliari, in relazione all'anno scolastico 2016/2017, una dotazione organica provinciale del personale educativo pari a n. 50 posti.

Occorre fin da ora rilevare che, per l'anno scolastico 2015/2016, l'organico di diritto del personale ammontava a 47 [doc. 3] posti modificato poi in 46 per l'immissione nel ruolo dei docenti di un'educatrice.

Pertanto, per l'anno scolastico 2016/2017 i posti vacanti erano pari a 4.



- 6) Con decreto n. 57 del 30.06.2016, trasmesso in pari data con nota prot. 8020 (doc. 5) veniva disposto il trasferimento interprovinciale al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari del dott. Ciribelli e la mobilità professionale del dott. Frongia.

- 7) Con successivo decreto n. 60 del 07.07.2016 (doc. 6), veniva pubblicata la graduatoria definitiva del personale educativo interessato alla mobilità nelle istituzioni educative della Provincia di Cagliari per l’anno scolastico 2016/2017.

*** _***

Tutto ciò premesso, si contesta l’operato dell’Amministrazione in quanto gravemente lesivo per il ricorrente per i seguenti motivi

DIRITTO

-A-

SULLA MOBILITÀ DEL PERSONALE EDUCATIVO

Come è noto, la disciplina concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 è contenuta nel Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016.

In particolare, l’art. 35 stabilisce che il personale educativo, sia maschile che femminile, possa richiedere il trasferimento per i convitti maschili e per gli educandati femminili secondo quanto previsto dall’art. 4 ter del D.L. 3 luglio 2001, n° 255, convertito con modificazioni nella Legge 20 agosto 2001, n° 333.



L'art. 36, a sua volta, individua le tre fasi in cui si attuano i movimenti (trasferimenti e passaggi) del personale educativo:

- 1° fase: trasferimenti all'interno dello stesso Comune;
- 2° fase: trasferimenti tra Comuni della stessa Provincia;
- 3° fase: mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Più precisamente, la terza fase ha ad oggetto i passaggi del personale richiedente l'assegnazione a posti della propria Provincia di titolarità e i trasferimenti del personale proveniente da altra Provincia.

L'art. 39 riguarda, invece, la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e stabilisce che, a tal fine, sono utilizzabili i posti che risultano vacanti nelle dotazioni organiche, così come determinate dagli Uffici Scolastici territorialmente competenti.

Nella determinazione delle disponibilità, gli Uffici Scolastici devono tenere conto anche delle vacanze dovute alle variazioni di stato giuridico del personale (collocamento a riposo, dimissioni..), sempre che siano state comunicate al sistema informativo entro i termini fissati dalle disposizioni ministeriali.

Sono altresì considerati disponibili, purché anteriori alle operazioni di trasferimento del personale educativo, i posti che si rendono vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti (art. 39, comma III).

~~-B-~~



SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE IL TRASFERIMENTO

RICHIESTO

B.1. Venendo alla vicenda in esame, il dott. Borghi ha presentato in data 18.04.2016 domanda per la mobilità interprovinciale (cfr. doc. 1), chiedendo di essere trasferito dalla Provincia di Sassari a quella di Cagliari e indicando come prima sede di preferenza il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”.

Come anticipato nella parte espositiva in fatto, con decreto n° 50 del 17.06.2016, l'Amministrazione ha sostanzialmente individuato come disponibili 4 posti (cfr. docc. 2-3-4) e sulla base di tale presupposto, ha concesso il trasferimento solo al dott. Ciribelli e la mobilità professionale al dottor Frongia, negando invece il movimento richiesto dall'odierno ricorrente.

Tale condotta appare palesemente illegittima per violazione dell'art. 39 del C.C.N.I., secondo il quale sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi tutti i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche e che, ove correttamente applicato, avrebbe senz'altro consentito al dott. Borghi di ottenere (anche in virtù del titolo di preferenza ex art. 13 del CCNI), l'auspicato trasferimento.

In altri termini, essendo vacanti nell'organico del Convitto Nazionale di Cagliari n. 4 posti, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad assegnarli tutti e quattro coprendo interamente i posti disponibili.



Tanto basta a dimostrare l'illegittimità dell'azione amministrativa nel caso di specie.

B.2. Secondo quanto informalmente appreso dall'Ufficio competente, la volontà dell'Amministrazione sarebbe quella di destinare alla mobilità territoriale e professionale solo il 50% dei posti disponibili, per riservare il restante 50% alle future immissioni in ruolo.

Tale *modus operandi*, laddove confermato ed effettivamente attuato, non sarebbe legittimo.

Esso, infatti, si porrebbe in aperto contrasto con la norma di cui al citato art. 39 secondo cui *“sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi”*.

Né, a ben vedere, potrebbe ritenersi che per il personale educativo la mobilità non abbia ad oggetto tutti i posti dell'organico di diritto che risultino vacanti, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 108, legge 107/2015 per quanto concerne il personale docente.

Tale norma prevede che *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia ...[...]”*.



A tal proposito, infatti, occorre evidenziare come sia oramai da considerarsi completato il processo di parificazione fra la figura professionale del docente e quella dell'educatore.

Ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 31.05.1974 n. 417 al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.

Come rilevato da giurisprudenza autorevole ed attenta *“in ordine all'applicazione della predetta normativa, con specifico riferimento all'ultimo inciso, ha rilevato che l'art. 121 del D.P.R. n. 417/1974, nella parte in cui ha stabilito l'applicazione agli istitutori delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti elementari, ha disposto l'equiparazione degli istitutori agli insegnanti elementari, equiparazione che implica l'assimilabilità delle rispettive funzioni, che devono essere ugualmente valutare, in quanto se diverse funzioni ricevono in sede legislativa uguale trattamento giuridico ed economico, i relativi servizi debbono essere necessariamente valutati alla stessa stregua senza che possa operarsi alcuna distinzione fra gli uni e gli altri (cfr. ex multis Cons., Stato sez II n. 2112/94, Tar Lazio III sez. bis n. 7769 del 2016).*

Accedendo all'eventuale interpretazione della P.A. sarebbe evidente la disparità di trattamento fra personale docente e personale educativa con ovvia violazione del principio di uguaglianza.

In conclusione, anche alla luce delle considerazioni da ultimo esposte, nessun dubbio può residuare sul diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento.



ISTANZA CAUTELARE.

La sussistenza del *fumus boni iuris* emerge dai suesposti motivi di ricorso.

Parimenti sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe in capo al ricorrente nelle more del giudizio di merito, ove il Tribunale adito non disponesse il suo trasferimento con riserva presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, ovvero adottasse altra misura cautelare idonea a tutelare i suoi interessi.

Il dott. Borghi, infatti, è residente nel Comune di Assemini insieme alla moglie e alla loro figlia di sei anni gravemente invalida ai sensi della legge. n. 104/1992 art. 3, comma 3.

Le esigenze familiari, rese ancora più pressanti ed irrinunciabili dalla necessità di prestare continua assistenza alla figlia affetta da una grave malattia, impongono al ricorrente di trascorrere la gran parte della sua giornata a Cagliari e non gli consentono di svolgere l'attività lavorativa lontano dl luogo in cui risiede la famiglia.

D'altra parte, giova ricordare che il dott. Borghi ha lavorato come educatore in assegnazione provvisoria presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari anche nell'anno scolastico 2015/2016 appena concluso.

Ciò significa che l'assegnazione alla medesima sede assicurerebbe agli allievi di beneficiare della continuità educativa che, come noto, costituisce uno dei più importanti strumenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi.



, *

Tutto ciò premesso, il dott. Borghi, come in epigrafe individuato, rappresentato e domiciliato e difeso, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre

chiede

che il Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di - rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione- accogliere le seguenti conclusioni:

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE:

- valutata l'urgenza del caso, anche atteso che i docenti dovranno prendere servizio entro poche settimane, ordinare anche *inaudita altera parte*, il trasferimento del ricorrente presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II di Cagliari";
- in via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ove occorra ordinando all'Amministrazione il trasferimento del ricorrente presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II di Cagliari".

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante le disapplicazione dei relativi atti e/o provvedimenti ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito presso il



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, e per l’effetto,
condannare l’Amministrazione a disporre il suddetto trasferimento.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

*** , ***

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., i sottoscritti difensori, ai fini
del ricevimento degli avvisi, dichiara che: il numero fax è
“070.7731525”; l’indirizzo mail è avvocatonicolanorfo@pec.it

Si dichiara che il valore della presente controversia è
indeterminato.

Ai sensi del D.p.r. n° 115/2002 e ss.mm.ii. si dichiara che per la
presente controversia non è dovuto contributo unificato atteso che la
ricorrente non supera la soglia di reddito prevista per legge come da
autocertificazione che si produce.

*** , ***

INDICE DOCUMENTI

1) domanda di trasferimento dott. Borghi Roberto; 2) decreto n. 50 del
17.06.2016; 3) decreto prot. 5613 a firma del Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna; 4) graduatoria personale educativo
anno scolastico anno scolastico 2015- 2016; 5) nota prot. 8020 del
30.06.2016 recante l’elenco trasferimenti anno scolastico 2016- 2017; 6)
decreto n. 60 del 07.07.2016 Ufficio Scolastico Regionale – Ambito
Territoriale di Cagliari.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.



Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, in attesa che questi vengano individuati concretamente a seguito dell'eventuale assegnazione effettiva agli educatori che vengono immessi nel ruolo, si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 19 luglio 2016

(avv. Nicola Norfo)

(avv. Elisabetta Mameli)

